

QUADRO COMPARATIVO STATUTO

STATUTO IN VIGORE	NUOVO STATUTO
<p><u>ORIGINE, SCOPI E MEZZI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>Il Pio Ricovero Mons. Gerolamo COMI per i vecchi poveri abbandonati in Luino venne fondato dal Reverendo Mons. Gerolamo COMI con atto di donazione 18 gennaio 1907, rogito Boscetti, con il quale il medesimo elargì per l'Istituzione del Pio Ente la somma di £. 50.000. Il Ricovero ha sede in un fabbricato di sua proprietà appositamente costruito nel recinto dell'annesso Ospedale Luini-Confalonieri. Esso è stato eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 2 agosto 1914. ha sede legale in Luino (Va) – Via Forlanini, al civico n° 6.</p>	<p>ORIGINE, SCOPI E MEZZI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 -Origine, denominazione, sede-</p> <p>L'Ente trae origine dal Pio Ricovero Mons. Gerolamo COMI per i vecchi poveri abbandonati in Luino, fondato dal Reverendo Mons. Gerolamo COMI con atto di donazione 18 gennaio 1907, con il quale il medesimo elargì per l'Istituzione del Pio Ente la somma di £. 50.000. All'aumento del patrimonio concorse notevolmente la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde con l'elargizione di £. 15.000. Venne eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 2 agosto 1914 con configurazione di IPAB. A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato l'Ente adegua lo Statuto alla sua natura privatistica assumendo la denominazione di Fondazione Mons. G. Comi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. La Fondazione ha l'obbligo di usare tale denominazione in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, anche con la dizione abbreviata Fondazione Mons. G. Comi ONLUS. La Fondazione è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto. La Fondazione ha sede legale in Luino (Va) – Via Forlanini, al civico n° 6.</p>

Articolo 2

Il Pio Ricovero ha lo scopo di ospitare, per libera scelta degli interessati, o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizione di totale o parziale autosufficienza, fornendo agli Ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché sanitario-riabilitative.

Possono essere anche ospitate persone con forme di non autosufficienza: in tal caso l'assistenza e la cura avranno luogo nell'apposito reparto protetto, salvo che esigenze di carattere sanitario obiettivamente accertate, non richiedano il ricorso a soluzioni diverse.

Per l'attuazione delle suddette finalità l'Istituzione potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Fermo restando che il bacino dell'utenza dell'Istituzione è quello proprio dell'Ente Responsabile Servizi di Zona – USSL n° 1 – hanno titolo di priorità gli anziani residenti nei Comuni che già all'origine beneficiarono dell'Istituzione Mons. Gerolamo COMI secondo le volontà del fondatore e che sono:

- AGRA
- BREZZO DI BEDERO
- BRISSAGO VALTRAVAGLIA
- CASTELVECCANA
- CURIGLIA CON MONTEVIASCO
- DUMENZA
- GERMIGNAGA
- GRANTOLA
- LUINO
- MACCAGNO
- MESENZANA
- MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
- PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE

Articolo 2 **-Scopi istituzionali-**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, con esclusione di ogni scopo di lucro.

La Fondazione ha lo scopo di ospitare, per libera scelta degli interessati o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizione di totale o parziale autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché sanitario-riabilitative.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette e Case di Riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

Per l'attuazione delle suddette finalità la Fondazione potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

La Fondazione può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della gestione associata di servizi e presidi.

La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con titolo di priorità di accesso ai servizi a favore

<ul style="list-style-type: none"> - PORTO VALTRAVAGLIA - TRONZANO LAGO MAGGIORE - VEDDASCA <p>I Comuni elencati comprendono nel loro territorio e perciò rappresentano le popolazioni di tutti i luoghi indicati dalla volontà del Fondatore.</p> <p>Nel perseguimento dei propri scopi di assistenza agli anziani l'Istituzione potrà altresì attuare e gestire anche in convenzione con altri Enti pubblici, servizi socio-assistenziali in genere di tipo non residenziale quali, a titolo meramente esemplificativo, centri diurni e servizi di assistenza domiciliare alle indicazioni e prescrizioni della L.R. n° 1/86 e dei Piani regionali Socio-Assistenziali.</p>	<p>degli anziani e/o utenti residenti nei Comuni che già all'origine beneficiarono dell'Istituzione Ricovero Mons. Gerolamo Comi secondo le volontà del fondatore, e che sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AGRA - BREZZO DI BEDERO - BRISSAGO VALTRAVAGLIA - CASTELVECCANA - CURIGLIA CON MONTEVIASCO - DUMENZA - GERMIGNAGA - GRANTOLA - LUINO - MACCAGNO - MESENZANA - MONTEGRINO VALTRAVAGLIA - PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE - PORTO VALTRAVAGLIA - TRONZANO LAGO MAGGIORE - VEDDASCA <p>I Comuni elencati comprendono nel loro territorio, e, perciò, rappresentano, le popolazioni di tutti i luoghi indicati dalla volontà del Fondatore.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 –Norme organizzative-</p> <p>La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 2, se non alle stesse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.</p> <p>Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto medesimo, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni dell'Ente e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.</p> <p>Saranno ivi disciplinati, inoltre, le forme e modalità di collaborazione dei</p>
--	---

membri delle associazioni di volontariato, di cui all'art. 2 del presente Statuto.

La Fondazione provvede alla redazione ed alla approvazione della Carta dei Servizi per stabilire le forme essenziali di garanzia e sicurezza riservate agli ospiti.

Il trattamento sanitario e assistenziale degli ospiti e/o degli utenti dei servizi erogati dalla Fondazione è improntato alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta agli ospiti; ad essi viene lasciata piena libertà di culto.

PATRIMONIO E NORME ECONOMICHE

Articolo 4 -Patrimonio-

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione n° del

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- oblazioni, legati ed erogazioni;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Articolo 3

L'Istituzione provvede alla gestione dell'Istituto con la riscossione delle rette a carico degli ospiti, con i contributi a carico di Enti vari (statali, regionali, comunali, USSL, ecc.), con le rendite del patrimonio e con ogni altro provento non destinato ad accrescere il patrimonio stesso.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 5
-Mezzi finanziari-

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- contributi ed erogazioni di persone fisiche e persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, nei limiti di legge.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione.

I corrispettivi dovuti per i servizi offerti posti a carico degli ospiti, degli obbligati per legge o contratto o delle Pubbliche Amministrazioni, sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 6
-Organi-

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.
- Il Revisore dei Conti

Articolo 4

Il ricovero è retto da un Consiglio di amministrazione composto da sette Membri.

Un membro è di diritto, il Parroco pro-tempore di Luino o suo delegato.

Tre membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Luino.

L'elezione avviene con voto limitato a due nominativi in modo da salvaguardare i diritti della minoranza.

Tre Membri sono designati, tra gli elettori residenti nei Comuni richiamati all'art. 2, escluso il Comune di Luino, con le modalità di cui ai commi successivi.

Per l'elezione dei predetti tre Membri, il Presidente del ricovero Mons. G. COMI convoca, due mesi avanti la normale scadenza del Consiglio, i Sindaci dei Comuni interessati, escluso il Comune di Luino.

Il Collegio dei Sindaci si intende validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Sindaci interessati.

Il Collegio provvede alla elezione dei tre Membri, con voto limitato a due nominativi; si intendono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I Membri elettivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere riconfermati senza interruzione solo una volta.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, i Sindaci e gli Assessori in carica dei 16 Comuni costituenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni della Legge 154/81 in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Articolo 7

-Consiglio di amministrazione-

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

Un membro è, di diritto, il Parroco pro-tempore di Luino o suo delegato.

Tre membri sono nominati dal Comune di Luino, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Tre membri sono designati dai Comuni richiamati all'art. 2, escluso il Comune di Luino, con le modalità di cui ai commi successivi.

Per l'elezione dei predetti tre membri, il Presidente della Fondazione convoca, con congruo anticipo rispetto alla normale scadenza del Consiglio, i Sindaci dei Comuni richiamati all'art.2, escluso il Comune di Luino.

Il Collegio dei Sindaci si intende validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Sindaci interessati, o loro delegati.

Il Collegio dei Sindaci provvede alla elezione dei tre membri di competenza, con voto limitato a due nominativi. Si intendono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano per età.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, i Sindaci e gli Assessori in carica dei 16 Comuni costituenti.

La carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di amministratore e dirigente di enti ed organismi con cui sussistano rapporti economici, di controllo o di consulenza, e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la Fondazione.

Articolo 8

-Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione-

I membri elettivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati senza interruzione solo una volta.

Articolo 5

I Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità Tutoria la può promuovere.

Articolo 6

Le cariche di Consigliere, presidente e Vice presidente sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese vive e di quelle forzose sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse.

Il Consiglio di Amministrazione, comunque, resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Articolo 9

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del membro di diritto, che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall'incarico per altre cause di uno dei consiglieri, il Presidente ne darà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; i consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse contemporaneamente meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed i soggetti titolari della competenza alla nomina provvederanno a nuove designazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta decadenza.

Articolo 10

-Indennità di carica-

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

**ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente e vigila sul suo regolare funzionamento.

In particolare avrà l'obbligo di:

- Redigere ed approvare, nei termini di legge, il Bilancio di Previsione ed eventuali variazioni allo stesso;
- Curare la redazione e l'approvazione del conto Consuntivo;
- Determinare la misura delle rette e le sue variazioni;
- Promuovere e deliberare le modifiche allo statuto ed ai Regolamenti;
- Adottare ogni provvedimento riguardante il personale;
- Curare la formazione, la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dei beni mobili e immobili;
- Deliberare in genere su tutti gli atti che in qualsiasi modo interessino l'Istituzione e ne impegnino il patrimonio e le rendite;
- Autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio.

**ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 11

-Compiti del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi e verificarne l'attuazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e redigere la relazione morale e finanziaria;
- c) autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- d) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- e) nominare il personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;
- f) nominare il Revisore dei Conti;
- g) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- h) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri, da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- i) deliberare su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione si raduna non meno di due volte l'anno, per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di assistenza pubblica.

Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri, sia per invito dell'Autorità Tutoria.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Esso deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori, o rimesso mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni liberi antecedenti la data fissata per la seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni di urgenza.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Articolo 8

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei Membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Nel numero dei presenti non si computano coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 della L.R. 17.7.1890, n° 6972.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salve quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a voti segreti.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario o, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Articolo 12

-Adunanze del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie ed almeno ventiquattro ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno

Articolo 13

-Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Chi abbia un interesse personale diretto o si trovi in conflitto di interessi non può prendere parte alla deliberazione.

Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmate da tutti gli intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

NOMINA, ATTRIBUZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE

Articolo 10

Nella prima seduta il consiglio nomina, con la maggioranza assoluta, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, tra i Membri elettivi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica, di regola, sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituzione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario o nell'ipotesi in cui ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e vigila sul buon andamento dell'Istituzione.

Nei casi d'urgenza e semprechè non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso, che deve essere convocato entro i successivi 10 giorni.

NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Articolo 14 -Presidente-

Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, il Consiglio di Amministrazione nomina, nel suo seno, con la maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vicepresidente, tra i membri elettivi. La votazione dovrà tenersi a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, salvo revoca dall'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione. La revoca si intenderà approvata con il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro 30 giorni.

Articolo 15 -Compiti del Presidente-

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilare sul buon andamento dell'Ente;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 11

In apposito Regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, entro 90 giorni dall'insediamento, saranno disciplinate l'attività economica dell'Istituzione e stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Istituzione. Detto Regolamento disciplina, in particolare, la permanenza, le dimissioni degli ospiti e le norme di comportamento degli ospiti stessi. Saranno ivi disciplinati, inoltre, gli orari e le modalità delle visite agli ospiti da parte dei parenti e le modalità di loro partecipazione e consultazione, nonché le forme e modalità di collaborazione dei membri delle associazioni di volontariato, di cui all'art. 2 del presente capitolo.

A tale regolamento saranno demandate, infine, l'Istituzione e le modalità di funzionamento di apposito Consiglio degli Ospiti, costituito da non più di 5 membri, eletti dagli Ospiti stessi e con funzioni propositive e consultive, in particolare per quanto concerne la vita interna dell'Istituto.

- adottare, nei casi d'urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Vedi art. 3

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

REVISORE DEI CONTI

**Articolo 16
-Revisore dei Conti-**

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria e la vigilanza sulla regolarità contabile dell'Ente sono affidati ad un Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

A tal fine il Revisore può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio di Amministrazione.

Si applicano al Revisore dei Conti le norme di legge in materia.

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

**Articolo 17
-Esercizio finanziario-**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Articolo 12

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola , dal proprio Tesoriere. Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di Legge.

Articolo 13

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del Membro del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato nonché di quella del Segretario.

Articolo 18

-Servizio di cassa, pagamenti e riscossioni -

Il servizio di cassa viene effettuato da istituto bancario di notoria solidità designato dal Consiglio di Amministrazione.
I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali muniti della firma del Presidente e del Segretario.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

-Durata, liquidazione e devoluzione-

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.
Nell'eventualità in cui lo scopo della Fondazione fosse esaurito, il Consiglio, all'unanimità potrà promuovere la modifica dello scopo istituzionale, indirizzando le attività della Fondazione, nell'ambito esclusivo di quanto disposto dall'art. 10 del Decreto legislativo n.460/97, a favore di altre categorie di persone svantaggiate.
In caso di estinzione, per qualunque causa di cui all'art. 27 del Codice Civile, o scioglimento, possibile solo per volontà unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analogia attività, oppure al Comune in cui la Fondazione ha sede legale, con vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità, secondo le intenzioni del Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione dei pareri eventualmente richiesti dalla legge.

Articolo 14

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza e beneficenza.

Articolo 20
-Norme generali-

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.